

**Accordo per il distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003**

CEIS - Centro di Solidarietà Reggio Emilia Onlus, con sede legale in Via Antonio Urceo detto Codro n.1/1, C.F. e P. Iva 01134820354, rappresentata nel presente atto dal Don Giuseppe Dossetti, nella qualità di legale rappresentante, che qui di seguito, per brevità, sarà denominata "distaccante", da una parte

e

Fondazione Mondinsieme, con sede legale in Via Marzabotto n.3, Reggio Emilia, C.F. 91153530356 e P. Iva 02464710355, rappresentata nel presente atto dal dottor Matteo Rinaldini, nella sua Qualità di legale rappresentante, che qui di seguito, per brevità, sarà denominata "distaccatario" dall'altra.

premesso che,

- i due enti hanno un comune progetto in essere, dal titolo "**Integrazione dei luoghi di culto nel contesto urbano**", disciplinato dal Protocollo siglato da entrambe le parti in data 01/2/2016 e rinnovata in data 18/01/2017 per un periodo di 36 mesi dal 01/02/2017 al 31/01/2020.;
- per la realizzazione del progetto "**Integrazione dei luoghi di culto nel contesto urbano**", la società distaccataria ha la necessità della collaborazione di un esperto esterno, in quanto il suo personale dipendente è già pienamente occupato in altre mansioni;
- alla luce delle competenze che il dipendente, messo a disposizione dell'ente, ha dimostrato nel periodo 01/02/2016 – 31/01/2017 si estende la collaborazione anche ad un supporto gestionale alla struttura della Fondazione.
- la società distaccante dispone di personale qualificato per le suddette mansioni;
- la società distaccataria ha chiesto alla società distaccante la disponibilità di n. 1 unità lavorativa per n. 20 ore settimanali per l'esecuzione dell'incarico sopra indicato, per un periodo di 36 mesi, dal 1 Febbraio 2017;
- la società distaccante, sulla base art. 30 comma 1 del Decreto attuativo della Legge 30/2003, si è resa disponibile al distacco del personale richiesto per il periodo di tempo sopra indicato;

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le sottoscritte si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante della presente scrittura.
- 2) La società distaccante si impegna al distacco di n. 1 unità lavorativa nella persona del sig. Ivan Mario Cipressi;
- 3) La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo alla società distaccante, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi. Nel concordare la fruizione di ferie e permessi, lavoratore e datore di lavoro potranno tener conto anche delle esigenze del Distaccatario.

- 4) Alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti del lavoratore distaccato, affinché le prestazioni dello stesso possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva;
- 5) L'attività lavorativa del lavoratore distaccato sarà ripartita con le seguenti modalità: 52,63% della prestazione a favore della società distaccataria presso la sede di Via Marzabotto 3, restante parte della prestazione a favore della società distaccante presso la sede di Via Via Antonio Urceo detto Codro n.1/1;
- 6) Il lavoratore di cui al precedente punto presterà la propria opera presso la sede operativa della società distaccataria, utilizzando le attrezzature e i macchinari messi a sua disposizione dalla società medesima.
- 7) La durata del distacco avrà carattere temporaneo per il periodo indicato in premessa;
- 8) La società distaccante si impegna a far osservare al lavoratore distaccato l'obbligo di fedeltà e di diligenza nei confronti della società distaccataria, impegnandosi all'esercizio del potere disciplinare in ogni occasione se ne ravvisi la necessità;
- 9) La società distaccataria si impegna ad informare la società distaccante di ogni comportamento che possa configurare violazione degli obblighi del lavoratore nei confronti del distaccante e/o distaccatario.
- 10) La società distaccataria si impegna a tenere costantemente informata la società distaccante di eventuali infortuni o malattie professionali e non, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi parte diligente nella trasmissione alla società distaccante di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute del luoghi di lavoro.
- 11) La società distaccataria si impegna alla corresponsione entro i termini stabiliti dei corrispettivi pattuiti con la società distaccante, vale a dire Euro 27.561 da liquidarsi in 4 tranches a cadenza trimestrale;
- 12) per quanto non espressamente indicato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e norme attualmente in vigore in materia.

Reggio Emilia, 18/01/2017 Febbraio 2016

Per Cels  
Don Giuseppe Dossetti



A circular stamp from the Liceo Galvani in Reggio Emilia is visible behind the signature. The stamp contains the text: "Liceo Galvani", "Comune di Reggio Emilia", "Via Ugo Foscolo", "41013 Reggio Emilia (RE)", "Tel. 0522/454950", "Fax 0522/454957", "C.A.P. 42010", "C.F. 0153530356".

## FONDAZIONE MONDINSIEME

Via Marzabotto n. 3 - 42122 REGGIO EMILIA (RE)

Per Fondazione Mondinsieme

Dot. Matteo Rinaldi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Rinaldi".